

Mail pervenuta dall'INPS alle ore 12,24 del 07/04/2020

POSTA CERTIFICATA: circolare 47/2020 - CiG in Deroga con causale Covid-19 per le aziende agricole [INPS.0005.03/04/2020.0030167]

L'Istituto, con Circolare n. 47 del 28 marzo 2020 ha illustrato le misure a sostegno del reddito previste dal decreto-legge n. 18/2020, relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché sulla gestione dell'iter concessorio relativo alle medesime misure previste dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del citato decreto.

In particolare, al paragrafo F) Cassa Integrazione in Deroga, è stato precisato che l'art. 22, c. 1, del decreto 18/2020 ha previsto, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che le Regioni e le Province autonome interessate possano riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. Secondo gli accordi assunti a livello territoriale e in relazione agli stanziamenti regionali disponibili, sarà possibile il ricorso alla cassa integrazione in deroga anche con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, qualora l'azienda non possa chiedere la tutela ordinaria per aver fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili.

Il successivo comma 4 ha previsto che le domande devono essere presentate esclusivamente alle Regioni che le istruiscono e trasmettono i decreti di concessione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga all'Istituto, con modalità telematiche; in particolare dovrà essere utilizzato il "Sistema Informativo dei Percettori".

Poiché, come previsto dalla norma, le istanze potrebbero provenire da aziende agricole non in possesso della matricola Inps "mensilizzata", con la presente Pec si illustra la procedura che consentirà la liquidazione dei trattamenti ai beneficiari dipendenti di tali aziende agricole.

Le Regioni, una volta verificata l'impossibilità da parte della Banca Dati Percettori (SIP) di ricevere domande in quanto prive della matricola per la quale è previsto il versamento mensile dovranno inviare tramite Pec al seguente indirizzo dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it, specificando nell'oggetto circ. 47/2020 - aziende agricole, la lista delle aziende agricole interessate, con le seguenti specifiche:

- codice fiscale azienda agricola;
- data inizio del trattamento di integrazione salariale;
- numero dipendenti;
- sede operativa se diversa da sede legale;
- codice fiscale legale rappresentante;
- numero di telefono/mail del legale rappresentante.

Le Regioni dovranno altresì comunicare alla scrivente Direzione Centrale il nominativo di un referente del procedimento, comprensivo di riferimenti telefonici e /o e-mail.

L'Istituto provvederà pertanto ad assegnare una matricola mensilizzata alle aziende agricole interessate.

La lista, completa delle matricole assegnate, verrà quindi trasmessa alle Regioni per i successivi adempimenti di competenza.

Per ciò che concerne la trasmissione della documentazione necessaria per il pagamento dell'indennità (mod. Sr.41) sarà compito della Regione informare l'azienda interessata del numero di matricola assegnata da utilizzare per la redazione e conseguente trasmissione dei mod. Sr. 41, necessari all'erogazione della prestazione.

Luca Sabatini
DIRETTORE CENTRALE